

Ulteriore sviluppo dell'AI: le novità

Stato al 1° gennaio 2022



In breve

La revisione di legge «Ulteriore sviluppo dell'AI» intende migliorare il sistema dell'assicurazione invalidità (AI) rafforzando l'integrazione e prevenendo l'invalidità. A tal fine persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

- garantire un accompagnamento più intenso dei bambini con un danno alla salute e delle loro famiglie;
- rivedere l'elenco delle infermità congenite;
- sostenere in modo mirato i giovani nel passaggio alla vita lavorativa;
- ampliare l'offerta di consulenza e accompagnamento a favore delle persone affette da malattie psichiche;
- sostituire l'attuale modello di rendite (graduato) con un sistema lineare;
- migliorare la qualità e la trasparenza della procedura di allestimento delle perizie mediche.

La riforma è in vigore dal 1° gennaio 2022.

Bambini

Le nuove disposizioni giuridiche permettono all'AI di favorire l'integrazione grazie a:

- una migliore coordinazione tra le cure mediche e altre prestazioni,
- un potenziamento della consulenza e dell'accompagnamento nei confronti dei bambini e delle loro famiglie e
- una collaborazione in misura più intensa con i medici curanti.

Inoltre, si è proceduto alla revisione e all'aggiornamento dell'elenco delle infermità congenite riconosciute. Di conseguenza, alcune malattie vi sono state inserite. Le infermità congenite che attualmente possono essere trattate più facilmente grazie ai progressi medici sono state stralciate dall'elenco. Queste vengono ora prese a carico dall'assicurazione malattie.

Giovani

Al passaggio dalla scuola dell'obbligo alla prima formazione professionale, i giovani con un danno alla salute necessitano di sostegno individuale e mirato. Per assisterli meglio, le misure seguenti sono state adottate:

- estensione delle prestazioni di consulenza e accompagnamento, del rilevamento e intervento tempestivi e dei provvedimenti di reinserimento per preparare alla formazione professionale iniziale;
- sostegno nella scelta professionale tramite l'attuazione di provvedimenti preparatori che mirano alla valutazione pratica di possibili percorsi formativi;
- preparazione mirata alla prima formazione, dopo aver effettuato la scelta professionale;
- estensione del diritto ai provvedimenti sanitari d'integrazione dell'AI fino alla fine dei provvedimenti professionali, ma non oltre i 25 anni.

A determinate condizioni, i giovani assicurati hanno ora diritto a indennità giornaliera sin dall'inizio della prima formazione professionale. L'importo corrisponde per principio al salario versato ai giovani in formazione senza danni alla salute. Queste indennità sono versate al datore di lavoro o all'istituzione di formazione, che le riversa al giovane assicurato interessato.

La prima formazione professionale deve essere svolta possibilmente nel mercato del lavoro primario. La rendita viene concessa esclusivamente dopo aver sfruttato tutti i provvedimenti d'integrazione previsti. Per valorizzare il potenziale d'integrazione, la prestazione di consulenza e accompagnamento può essere mantenuta dopo la conclusione dei provvedimenti professionali, durante la fase dell'esame del diritto alla rendita e fino a tre anni dopo la conclusione dell'ultimo provvedimento.

È stata inoltre potenziata la collaborazione con gli organi cantonali, al fine di prevenire gli abbandoni scolastici e favorire la continuità della presa a carico tra i diversi attori interessati.

Adulti

Le persone con un danno alla salute, in particolare a livello psichico, hanno bisogno di sostegno per poter rimanere sul mercato del lavoro o svolgere con successo provvedimenti d'integrazione. Per raggiungere questo obiettivo, l'AI ha ampliato alcuni provvedimenti già esistenti e ne ha introdotti di nuovi.

Consulenza finalizzata all'integrazione

L'assicurato, il datore di lavoro, i medici curanti e gli attori interessati del settore educativo possono beneficiare di una consulenza finalizzata all'integrazione da parte dell'ufficio AI già prima che sia rivendicato il diritto a una prestazione.

Rilevamento tempestivo

Una comunicazione può ora essere effettuata più rapidamente, dal momento in cui un assicurato è minacciato da un'incapacità al lavoro di durata prolungata.

Prestazione di consulenza e accompagnamento

Gli assicurati e i loro datori di lavoro possono ora beneficiare di questa prestazione prima, durante e dopo lo svolgimento di provvedimenti di reinserimento e di provvedimenti professionali, nonché durante tutta la fase dell'esame del diritto alla rendita e fino a tre anni dopo la conclusione dell'ultimo provvedimento

Provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale

Questi provvedimenti sono stati adeguati in modo da rispondere meglio ai bisogni individuali. A determinate condizioni, possono essere assegnati più volte. Inoltre, i datori di lavoro possono ora ricevere un contributo più ampio, a prescindere dal fatto che i provvedimenti vengano svolti nell'azienda attuale o in una nuova. Parallelamente ai provvedimenti svolti nel mercato del lavoro, possono essere accordate prestazioni di coaching.

Fornitura di personale a prestito

Questo nuovo provvedimento consente agli assicurati, con l'aiuto di un prestatore di personale autorizzato, di acquisire ulteriore esperienza professionale, in modo che le loro competenze siano più interessanti per il mercato del lavoro, senza tuttavia che sia necessario concludere un contratto di lavoro con le imprese che forniscono loro il lavoro. Inoltre, grazie a questo provvedimento i datori di lavoro possono conoscere potenziali futuri collaboratori.

Indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione

In caso di estinzione del diritto alla rendita, la durata massima di queste indennità passa da 90 a 180 giorni.

Copertura in caso d'infortunio durante un provvedimento d'integrazione

Gli assicurati che partecipano a un provvedimento d'integrazione dell'Al in un istituto oppure in un'azienda beneficiano di una copertura contro gli infortuni professionali e non professionali nella misura in cui sono vincolati da un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro.

Se esiste un contratto di lavoro, di apprendistato o di formazione, la persona è assicurata tramite l'assicuratore infortuni del datore di lavoro.

Sistema di rendite lineare

Con la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI è stato introdotto un sistema di rendite lineare per i nuovi beneficiari di rendita, al fine di incentivarli ad aumentare il loro grado d'occupazione. La rendita cui gli assicurati hanno diritto è determinata dal grado d'invalidità.

Grado d'invalidità	Diritto alla rendita (in % di una rendita intera)
40 %	25 %
41 %	27.5 %
42 %	30 %
43 %	32.5 %
44 %	35 %
45 %	37.5 %
46 %	40 %
47 %	42.5 %
48 %	45 %
49 %	47.5 %
50 - 69 %	La rendita corrisponde al grado d'invalidità ¹⁾
70 - 100 %	100 % (rendita intera)

¹⁾ Per esempio, un grado d'invalidità del 54 % dà diritto a una rendita del 54 %.

Come in precedenza, un grado d'invalidità inferiore al 40 per cento non dà diritto a una rendita. Una rendita intera viene concessa a partire da un grado d'invalidità del 70 per cento.

Le rendite correnti vengono calcolate secondo il nuovo sistema se, in occasione di una revisione, il grado d'invalidità subisce una modifica di almeno cinque punti percentuali e l'assicurato ha meno di 55 anni all'entrata in vigore della riforma. Le rendite dei beneficiari di età inferiore ai 30 anni che non saranno già state adeguate nel quadro di una revisione ordinaria passeranno al sistema lineare al più tardi tra dieci anni, ovvero entro la fine del 2031.

Perizie mediche

Con la riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sono stati elaborati diversi strumenti (p. es. pubblicazione di un elenco contenente informazioni sui periti incaricati dall'AI, attribuzione delle perizie bidisciplinari con il metodo aleatorio tramite una piattaforma elettronica) al fine di migliorare la trasparenza e la qualità delle perizie mediche. Inoltre, una nuova commissione federale è incaricata di elaborare criteri qualitativi e sorvegliarne il rispetto.

Dal 1° gennaio 2022 tutti i colloqui tra gli assicurati e i periti sono oggetto di registrazioni su supporto audio, che vengono conservate negli incarti dell'AI. Tuttavia, se un assicurato non vuole che i dettagli del colloquio figurino in tali atti, ha la possibilità di rinunciare alla registrazione su supporto audio o di chiederne la distruzione.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli uffici AI, alle casse di compensazione e alle loro agenzie. L'elenco di tutti gli interlocutori è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2021. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 4.01/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

42-22/01-I